

## **SENTENZA**

### **Cassazione Civile Ord. n. 13650 del 21-05-2019**

#### Svolgimento del processo

che:

1. con sentenza in data 4 febbraio 2013, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione, svolta dall'attuale ricorrente, avverso la cartella di pagamento per contributi pretesi dall'INPS, in riferimento a due lavoratori che avevano beneficiato, tra il 2007 e il 2009, in accordo con il datore di lavoro, di periodi di aspettativa non retribuita per una durata superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento (art. 62, c.c.n.l. pubblici esercizi);

2. la Corte di merito ha ritenuto le sospensioni della prestazione lavorativa, concordate tra datore di lavoro e lavoratore oltre i limiti consentiti dalla contrattazione collettiva di categoria, non incidenti sull'obbligazione contributiva, stante la tassatività delle ipotesi di esenzione e deroga al minimale contributivo previste da legge, decreto ministeriale o contratto collettivo;

3. avverso tale sentenza Y.X. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso.

#### Motivi della decisione

che:

4. deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di sinallagma contrattuale nei contratti a prestazione corrispettive, della L. n. 389 del 1989, art. 1, D.L. n. 144 del 1995, art. 29, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e violazione dell'art. 91 c.p.c., in luogo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, la parte ricorrente censura la sentenza assumendo che con la sospensione concordata della prestazione viene meno il diritto alla retribuzione e non sorge neanche l'obbligo datoriale di conformarsi ai minimali contributivi; assume inoltre la validità, per il solo settore edile, della regola della sospensione dell'obbligo contributivo in tassative ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro; censura, infine, la mancata compensazione delle spese del giudizio evocando l'evoluzione giurisprudenziale in materia;

5. il ricorso è da rigettare;

6. il primo motivo è inammissibile perchè incentrato su un'asserita violazione del sinallagma contrattuale, da parte della Corte di merito, senza alcuna indicazione delle norme che si assumerebbero violate e del preteso error in iudicando commesso dalla Corte;

7. sulla questione centrale, della inderogabilità del minimale contributivo per effetto della sospensione della prestazione concordata tra datore di lavoro e lavoratore, questa Corte (v. Cass. 9 giugno 2014, n. 12876), con orientamento condiviso, ha già fatto applicazione, in settore diverso da quello edile, dell'insegnamento per cui ove la

sospensione del rapporto lavorativo derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, permane il relativo obbligo contributivo, dovendosi escludere la possibilità di una interpretazione analogica del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, convertito in L. n. 341 del 1995, in quanto la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei previsti casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali (cfr. Cass. n. 12876 del 2014 cit. in riferimento al settore turismo - pubblici esercizi; v., inoltre, Cass. 4 maggio 2011 n. 9805, Cass. 18 febbraio 2011, n. 3969);

8. va riaffermato, pertanto, che l'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (il minimale contributivo), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa e corresponsione della relativa retribuzione, dipendente da cause diverse da quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo, in considerazione della natura indisponibile dell'obbligazione contributiva;

9. nella specie la Corte di merito ha evidenziato che si versava in ipotesi di accordo negoziale tra datore di lavoro e lavoratore per la sospensione della prestazione e ha correttamente applicato la regola dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva;

10. anche la censura avverso la regolazione delle spese del giudizio va rigettata, per avere la Corte di merito applicato la regola della soccombenza con statuizione immune da censure;

11. le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.